

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CATANIA**

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

ex art. 70 comma 7 del D.Legisl. n.14/2019

nel procedimento iscritto al n. 233-1/2023 ruolo P.U. relativo al ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da:

**DI MARIA ROSARIO**, nato a Catania il 3.1.1965 (cod. fisc. n°DMRRSR65A03C351L), residente in Mascalucia (CT) via dei Villini n°8,

**e da**

**MUSUMECI GIULIA MARIA GRAZIA**, nata a Catania il 17.11.1966 (cod. fisc. n°MSMGMR66S57C351I), residente in Mascalucia (CT), via dei Villini n°8, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Miraldi, con l'ausilio del dott. Salvatore Mazzone, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Commercialisti di Catania;

ritenuto che l'atto introduttivo è volto alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, fattispecie regolata dagli artt. 67 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, c.d. Codice della Crisi e che i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

esaminata la prima relazione e quella modificata ed integrata redatte dall'O.C.C., nella persona del gestore nominato dott. Salvatore Mazzone nonché la documentazione allegata al ricorso e quella integrativa;

rilevato con decreto del giorno 1.9.2023, sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70 (commi 1-6) e che il professionista nominato dall'O.C.C. dott. Salvatore Mazzone ha proceduto in conformità, con le modalità e nei termini indicati dalla norma citata;

rilevato che la proposta riguarda un'esposizione debitoria complessiva di € 180.027,00 (ripartito su sei soggetti creditori) che implica una somma di rate mensili pari ad € 1.792,00 (come analiticamente esposta alla tabella di cui alla pag. 12 della seconda relazione);

rilevato che il nucleo familiare è composto dai ricorrenti e da due figli Di Maria Daniele Santo (economicamente indipendente in quanto occupato con contratto a tempo

indeterminato e lo stesso, nel 2022 ha dichiarato un reddito di euro 16.675,00) e Di Maria Simone Rosario (in atto privo di occupazione);  
rilevato che il Di Maria, ad oggi, è disoccupato e percepisce mensilmente una indennità di invalidità di € 520,00 mentre la Musumeci è impiegata presso il Comune di Sant'Agata li Battiati (CT) (dal giorno 01/06/2003), percependo uno stipendio netto medio mensile di circa € 1.600,00 sicchè il reddito netto medio mensile ascende a € 2.200,00;  
rilevato che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad € 1.350,00 oltre alla rata del mutuo che – in atto – ascende ad euro 702,94;  
rilevato, quanto al patrimonio immobiliare, che i ricorrenti sono titolari dell'appartamento sito a Mascalucia (CT) in via Dei Villini n. 6/8 piano 1, censito al catasto fabbricati, foglio 13, part. 327, sub. 4, categoria A/7, consistenza vani 6, rendita € 433,82, in quota di 1/2 a ciascuno dei coniugi, adibito a residenza della famiglia;  
rilevato che, quanto ai beni mobili registrati, che i ricorrenti sono titolari di tre autovetture (analiticamente descritte alle pagg. 29/30 della seconda relazione, cui si rinvia) il cui valore complessivo è stato stimato dall'O.C.C. in euro 10.500,00, una di esse (targata DM236SC) risulta utilizzata dagli stessi ricorrenti mentre le altre sono utilizzate dai figli (per gli spostamenti lavorativi);  
ritenuto che l'O.C.C. ha stimato in € 1.000,00 il valore di altri beni mobili liquidabili;  
ritenuto che, quanto alle cause di sovraindebitamento, che queste ultime sono essenzialmente da ricondurre (come si evince dalla relazione del gestore nominato dall'O.C.C.) al periodo compreso tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013 e traggono origine dalla repentina perdita della capacità lavorativa del Di Maria Rosario (provocata da plurime patologie invalidanti, descritte in seno alla relazione) cui ha fatto seguito un periodo di sospensione dal lavoro (presso la SEITRAL S.R.L.) e quindi la perdita del lavoro per effetto dell'accertato stato di invalidità permanente al 75%;  
ritenuto che detta circostanza ha pregiudicato la capacità dei ricorrenti di sostenere gli impegni assunti in precedenza (nella costanza dell'attività lavorativa di entrambi) anche in considerazione dell'incremento esponenziale del tasso passivo applicato al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione, peraltro in regolare ammortamento;  
ritenuto le considerazioni svolte nella relazione appaiono condivisibili e sono supportate da adeguati riscontri probatori (cfr. allegati della relazione), tenuto conto che la stipulazione dei finanziamenti sino al 2012 risulta effettuata sulla base dei redditi di entrambi i coniugi mentre la malattia e la perdita del lavoro del Di Maria ha comportato la sensibile riduzione del reddito familiare, il che induce ad escludere la configurabilità della colpa o della negligenza nella determinazione della situazione di sovraindebitamento in cui versano i ricorrenti, in quanto determinata dai suddetti fattori esogeni ed imprevedibili;  
ritenuto che la sintesi della proposta, come parzialmente modificata in seno alla seconda relazione, è rappresentata dalla tabella che segue:

Creditore	Debito residuo proposto	Numero rate proposte	Importo rata mensile	Rapporto rata/reddito
CREDEM	<b>Rimborso della sorte capitale con accodamento degli interessi</b>	120,00	435,00	19,80%
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	<b>6.055,00</b>	120,00	50,46	2,30%
COMUNE DI MASCALUCIA	<b>1.057,44</b>	120,00	8,81	0,40%
BANCA AGR. POP. RAGUSA	<b>3.245,50</b>	120,00	27,05	1,23%
IFIS NPL	<b>15.299,70</b>	120,00	127,50	5,80%
BANCA PROGETTO	<b>16.827,66</b>	120,00	140,23	6,38%
<b>totali</b>	<b>42.485,30</b>		<b>789,04</b>	<b>35,91%</b>
Compensi della procedura	<b>7.000,00</b>	120,00	58,33	2,65%
<b>totali</b>	<b>49.485,30</b>		<b>847,38</b>	<b>38,56%</b>

ritenuto che la proposta prevede - con riferimento al mutuo ipotecario tutt'ora in regolare ammortamento ed avente la naturale scadenza nel mese di gennaio 2037 - il versamento della sorte capitale di ciascuna delle rate nel periodo di vigenza della procedura di ristrutturazione (somma totale del capitale dovuto euro 88.506,95 da versare in 120 rate mensili di euro 435,00) mentre gli interessi (al tasso variabile) saranno versati, a partire dalla data di chiusura della procedura di sovra indebitamento o accodati in allungamento del piano di ammortamento originario, profilo non oggetto di osservazioni da parte della banca mutuante);

rilevato che l'OCC ha effettuato la verifica della condotta tenuta dai soggetti finanziatori quanto alla valutazione del merito creditizio ed ha rappresentato che – quanto i finanziamenti in corso – il solo CREDEM (che ha erogato il mutuo fondiario) ha correttamente valutato il merito creditizio;

ritenuto che, con riferimento al compenso dell'O.C.C., la proposta prevede la corresponsione di un importo complessivo di euro 5.500,00 da porre in prededuzione e da liquidare ai sensi dell'art. 81 del CCI comma 4;

rilevato che le somme dovute all'OCC in prededuzione non potranno comunque essere corrisposte con precedenza (tramite il pagamento delle prime rate) in quanto l'art. 77 CCI prevede chiaramente che la liquidazione del compenso debba avvenire al termine dell'esecuzione del piano e previa autorizzazione al pagamento da parte del Giudice, nella misura liquidata (salva l'eventuale liquidazione di acconti sui compensi);

rilevato, pertanto, che dovrà essere disposto esclusivamente l'accantonamento delle somme previste come compenso dell'OCC e non anche il versamento delle stesse a tale organismo;

ritenuto che il compenso per l'assistenza legale è stato quantificato in complessivi € 1.500,00, di cui il 75% da porre in prededuzione ed il resto da qualificare come privilegiato;

rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta nessuno dei creditori ha presentato osservazioni alla proposta;

ritenuto che il piano sopra illustrato appare fattibile – come attestato dall'O.C.C. – posto che l'importo dei pagamenti rateali è compatibile con i bisogni della famiglia dei ricorrenti e con le entrate mensili medie, pari ad euro 790,00 circa, in quanto residua una somma mensile di almeno euro 1.408,00 (superiore a quelle indicata come necessaria per le normali esigenze);

ritenuto che, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 del Codice della Crisi e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori sicchè può essere omologato nei termini sopra precisati;

ritenuto che le rate mensili potranno essere versate mediante trattenuta sulla retribuzione mensile della Musumeci a cura del datore di lavoro (previa apposita istanza allo stesso) da versare sul conto corrente intestato alla procedura, con il successivo riparto semestrale in favore dei creditori, a cura dello stesso gestore designato dall'OCC, secondo l'entità e l'ordine preferenziale specificato nella proposta;

ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;

rilevato che ai sensi del medesimo art. 71 CCI *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*;

ritenuto che va inibito l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti dei ricorrenti per l'intera durata del piano;

**P. Q. M.**  
**OMOLOGA**

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di DI MARIA ROSARIO e di MUSUMECI GIULIA MARIA GRAZIA;

dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC come precisato in motivazione;

dispone che la presente sentenza sia trascritta, a cura dell'OCC, sui beni intestati ai ricorrenti e descritti o richiamati in motivazione;

inibisce l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti dei ricorrenti per l'intera durata del piano;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;

**DICHIARA**

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).

Si comunichi

Catania, 2 novembre 2023

Il Presidente  
dott. Roberto Cordio